

Copenhagen Economics
Kungsgatan 38, 5tr – 111 35
Stockholm – Sweden

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Via Venti Settembre, 97
00187 Roma
Italia

Inviata per email: consultazionepubblicaTP@mef.gov.it

21 Marzo 2018

**Consultazione pubblica in materia di prezzi di trasferimento,
relativamente all'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 110,
comma 7 del TUIR e dall'articolo 31-quater del D.P.R. n. 600 del 1973.**

Copenhagen Economics accoglie positivamente la consultazione pubblica avviata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di prezzi di trasferimento.

Copenhagen Economics ritiene infatti che simili iniziative rappresentino una significativa e positiva evoluzione nei rapporti tra Amministrazione Finanziaria e Contribuente e favoriscano il miglioramento del clima di fiducia generale nel contesto economico internazionale.

I commenti riportati nel prosieguo sono concentrati sulle Linee guida per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 110 comma 7 del Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento ("**Linee guida**").

1 Tematica: controllo ed influenza dominante

All'Art. 2 delle Linee guida, comma 1, lettera a), paragrafo 2), vengono definite come *“imprese associate”*: *l'impresa residente nel territorio dello Stato e le società non residenti allorché: la stessa persona o più persone partecipano direttamente o indirettamente, nella gestione, nel controllo o nel capitale di entrambe le imprese.*

Alla successiva lettera b) del medesimo articolo, si definisce come *“partecipazione nella gestione, nel controllo o nel capitale”*:

- a) *la partecipazione che una persona o un'impresa detiene, direttamente o indirettamente, per oltre il 50 per cento nel capitale di un'altra impresa; oppure*
- b) *l'influenza dominante che una persona o un'impresa ha sulle decisioni commerciali o finanziarie di un'altra impresa.*

Osservazioni

Al riguardo, si fa notare come delle tre sfere di influenza di un'impresa su un'altra (i.e. gestione, controllo e capitale), venga fornito dettaglio della sola partecipazione nel capitale, nella misura in cui risulti superiore al 50 per cento, direttamente o indirettamente. Diversamente, le altre due sfere di influenza (i.e. gestione e controllo) non costituiscono oggetto di approfondimento nell'ambito delle Linee guida.

Finalità della richiesta

Al riguardo, **si ritiene necessario fornire ulteriori delucidazioni sui concetti di “gestione” e “controllo” al fine di appurare il livello di associazione tra imprese residenti nel territorio dello Stato ed imprese non residenti.**

Sempre con riferimento alla medesima tematica, **si rileva come manchi una indicazione di cosa si debba intendere per “influenza dominante”.**

2 Tematica: condizioni di un'operazione

Alla lettera f) dell'Art. 2, comma 1, vengono definite come *“condizioni di un'operazione”*: *quelle condizioni che comprendono, ma non sono limitate a, ogni elemento economicamente rilevante, ivi inclusi i relativi indicatori finanziari utilizzati in applicazione di uno dei metodi di cui al successivo articolo 4.*

Osservazioni

Al riguardo, si ritiene che l'inclusione degli indicatori finanziari nell'ambito delle condizioni di un'operazione possa risultare fuorviante ai fini di un'accurata definizione dell'operazione. Gli indicatori finanziari rappresentano, infatti, il risultato derivante dall'applicazione di uno dei metodi di transfer pricing, a sua volta influenzato e determinato dagli elementi economicamente rilevanti dell'operazione (o fattori di comparabilità), così come definiti al successivo Art. 3, comma 2.

Il nesso causa-effetto tra le condizioni delle operazioni e gli indicatori finanziari risulta infatti evidente dalla lettura dell'Art. 3, comma 1, lettera a): “*Un’operazione non controllata si considera comparabile ad un’operazione controllata [...] quando: non sussistono differenze significative nelle relative condizioni tali da incidere in maniera rilevante sull’indicatore finanziario utilizzabile in applicazione del metodo più appropriato*”.

Finalità della richiesta

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, **si ritiene che il riferimento agli indicatori finanziari debba essere rimosso dalle condizioni delle operazioni.**

3 Tematica: Terminologia utilizzata con riferimento agli indicatori finanziari

All’interno dell’Art. 4, comma 2, lettere dalla a) alla e), vengono definiti i metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento conformi al principio di libera concorrenza.

Osservazioni

All’interno del summenzionato articolo si rileva un uso non omogeneo della terminologia utilizzata con riferimento agli indicatori finanziari.

In particolare, contrariamente a quanto riportato alle lettere b) e c), dove il margine lordo è implicitamente indicato come un rapporto (i.e. utile lordo su ricavi o costi, rispettivamente), alla lettera d) il margine netto, che di per sé dovrebbe essere espressione di un rapporto, viene utilizzato come numeratore e rapportato ad “*una base di commisurazione appropriata*”.

Sempre in merito alla medesima tematica, alla lettera e) si fa riferimento alla “*quota di utile*”, senza alcuna precisazione del tipo di utile da prendere in considerazione, i.e. utile lordo vs. utile netto.

Finalità della richiesta

Al riguardo, **si ritiene necessaria una revisione ed uniformazione dei termini utilizzati per gli indicatori finanziari relativi a ciascuno dei metodi elencati, unitamente ad una delucidazione sulle modalità di calcolo.**

Inoltre, **si ritiene necessario il riferimento esplicito sia all’utile lordo sia all’utile netto ai fini dell’applicazione del metodo transazionale di ripartizione degli utili.**

La figura sotto riportata fornisce un suggerimento relativo alla terminologia utilizzabile.

Figura 1 – Sintesi dei metodi e degli indicatori finanziari

Metodo	Riferimento	Indicatore	Note
Metodo del confronto di prezzo	Prezzo	Prezzo	<ul style="list-style-type: none"> Royalty e commissioni sulle vendite rientrano in tale categoria
Metodo del prezzo di rivendita	Margine lordo	<ul style="list-style-type: none"> Utile lordo / Ricavi 	<ul style="list-style-type: none"> Utile lordo = Ricavi – costi diretti ed indiretti
Metodo del costo maggiorato	Margine lordo	<ul style="list-style-type: none"> Utile lordo / Costi diretti ed indiretti 	<ul style="list-style-type: none"> Utile lordo = Ricavi – Costi diretti ed indiretti
Metodo del margine netto della transazione	Margine netto	<ul style="list-style-type: none"> ROS = Utile Netto / Ricavi MOTC = Utile Netto / Costi operativi totali ROA = Utile Netto / Attività Berry ratio = Utile lordo / Opex 	<ul style="list-style-type: none"> Utile Netto = Ricavi – Totale costi operativi Opex = Spese operative (escluso il costo del prodotto = COGS)
Metodo transazionale di ripartizione degli utili	<ul style="list-style-type: none"> % Margine lordo % Margine netto 		

Note: ROS = Return on sales
MOTC = Mark-up on total cost
ROA = Return on assets

4 Tematica: aggregazioni delle operazioni

All'Art. 5 delle Linee guida, comma 1, vengono disciplinate le aggregazioni delle operazioni. In particolare: *“Se un'impresa associata realizza due o più operazioni controllate che risultano tra loro economicamente strettamente collegate o che formano un complesso unitario, tale da non poter essere valutate separatamente in maniera affidabile, tali operazioni devono essere aggregate in maniera unitaria ai fini dell'analisi di comparabilità di cui all'articolo 3 e dell'applicazione dei metodi di cui all'articolo 4”*.

Osservazioni


A tal riguardo non risulta chiaro se le *“due o più operazioni controllate”* si debbano intendere nei confronti di una medesima controparte o nei confronti di più controparti aventi analogo profilo funzionale e di rischio.

Finalità della richiesta

In materia **si ritengono necessarie ulteriori delucidazioni al fine di applicare correttamente il concetto di “aggregazione delle operazioni”**.

Per chiarezza espositiva, si riporta sotto una figura esemplificativa.

Figura 2 – Aggregazione delle operazioni



5 Tematica: intervallo di libera concorrenza

All'Art. 6 delle Linee guida, comma 2, si precisa: *“Un’operazione controllata, o un insieme di operazioni controllate aggregate in base all’articolo 5, si considerano realizzati in conformità al principio di libera concorrenza, qualora il relativo indicatore finanziario sia compreso nell’intervallo di cui al comma 1 del presente articolo”*.

Inoltre, al comma 3 del medesimo Art. 6 si precisa: *“Se l’indicatore finanziario di un’operazione controllata, o di un insieme di operazioni aggregate in base all’articolo 5, non rientra nell’intervallo di libera concorrenza, l’amministrazione finanziaria effettua una rettifica al fine di riportare il predetto indicatore all’interno dell’intervallo di cui al comma 1”*.

Osservazioni


Dalla lettura di quanto sopra, si devono considerare realizzate in conformità al principio di libera concorrenza anche le operazioni caratterizzate da un indicatore finanziario rientrante nella parte alta o bassa dell’intervallo dei valori (i.e. superiore al 75^{mo} percentile o inferiore al 25^{mo} percentile, rispettivamente).

Non risulta invece chiaro, nelle ipotesi in cui l’indicatore finanziario non rientri nell’intervallo di libera concorrenza, il valore all’interno dell’intervallo oggetto di riposizionamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Inoltre, viene esclusa *a priori* la possibilità che l'indicatore finanziario relativo all'operazione controllata ricada al di fuori del summenzionato intervallo, a fronte di ipotesi circostanziate (e.g. crisi economiche, eventi eccezionali, non perfetta comparabilità del campione di società selezionate nell'ambito dell'analisi economica, *etc.*), senza con ciò ledere il principio di libera concorrenza.

Per chiarezza espositiva, si riporta sotto una figura esemplificativa.

Figura 3 – Intervallo di libera concorrenza



Finalità della richiesta

Al riguardo, considerando anche la prassi prevalente in materia, **si ritiene necessario fornire ulteriori indicazioni sulle casistiche che potrebbero portare l'Amministrazione Finanziaria a contestare il posizionamento all'interno dell'intervallo di valori di mercato.**

Inoltre, **si ritiene necessario fornire ulteriori indicazioni circa il punto all'interno dell'intervallo, oggetto di riposizionamento da parte dell'amministrazione finanziaria** (i.e. valore medio/mediano, quartile più prossimo, estremo più prossimo), nonché **approfondire le casistiche che potrebbero determinare un posizionamento dell'indicatore finanziario al di fuori dell'intervallo di libera concorrenza.**

Per chiarimenti relativi ai commenti sopra presentati si prega di contattare:

Hendrik Fügemann
Vincenzo Zurzolo

Partner
Senior Economist

hef@copenhageneconomics.com
viz@copenhageneconomics.com